

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma
O PEC attgiudiziaripcm@pec.governo.it

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore
VIA CIRO IL GRANDE - 00144 ROMA
RACCOMANDATA AR
O PEC - ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Diffida ad adempiere al giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza Corte Costituzionale 130/2023 e richiesta di pagamento del trattamento di fine servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego senza dilazione e/o rateizzazioni e con riconoscimento degli interessi legali dal dovuto al saldo e del risarcimento del danno.

Il/La sottoscritto/a

Nome.....Cognome.....

C.F.....

Nato/a il a.....

Residente in Provincia di.....

Indirizzo.....CAP.....

Categoria/e numero pensione (se pensionati).....

Ente di Appartenenza

domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell'avv. Pietro Frisani in Firenze via Curtatone n. 2 il quale chiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it

PREMESSO CHE

- il combinato disposto dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997 e dell'art. 12 comma 7 del d.l. n. 78/2010, e relative conversioni e modificazioni, prevede un sistema di dilazione e rateizzazione dei trattamenti di fine servizio per un periodo non inferiore a 15 mesi (12+3) e sino a 39 mesi (36+3);
- le norme suddette sono state sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale in relazione all'art. 36 della Costituzione, che si è pronunciata con sent. n. 130/2023, dichiarando:
“Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, (sentenza n. 243 del 1993).;

[...] l'emolumento di cui si tratta [è] volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019).

La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, **ma anche nella tempestività dell'erogazione**» (sentenza n. 159 del 2019).;

Ebbene, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

A ciò deve aggiungersi che la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell'attività lavorativa. Non è, infatti, infrequente che l'emolumento in esame venga utilizzato per sopperire ad esigenze non ordinarie del beneficiario o dei suoi familiari, e la possibilità che tali necessità insorgano nelle more della liquidazione del trattamento espone l'avente diritto ad un pregiudizio che la immediata disponibilità dell'importo eviterebbe.”

- a tale monito del Giudice delle Leggi non ha fatto seguito una riforma specificamente volta a porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato;
- il legislatore non ha, infatti, espunto dal sistema il meccanismo dilatorio all'origine della riscontrata violazione, ma ha riversato sullo stesso lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento che è parte del compenso dovuto per il servizio prestato (sentenza n. 106 del 1996);
- la condotta illegittima del legislatore che ha introdotto la norma “in violazione dell'ordine Costituzionale” e ne ha mantenuto i suoi effetti anche dopo il “monito” della Corte Costituzionale con le sent. n. 159/2019 e n. 130/2023, ha determinato un danno, sotto il duplice profilo della emanazione di una legge che si qualifica come “ingiusta” e del ritardo nella prestazione di erogazione del T.F.S.;

Tutto ciò premesso lo/la scrivente

INTIMA E DIFFIDA

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., in esecuzione del giudicato Costituzionale portato dalla sentenza n. 130/2023, di espungere dall'ordinamento la norma di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997, convertito con modificazioni nella L. n. 140/1997, entro e non oltre il 31.12.2023;

l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere fin da subito l'intero importo dovuto a titolo di T.F.S.

Con riserva di quantificare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno.

Valga la presente ad ogni effetto di legge ivi incluso quello di costituzione in mora.

Data.....

X Firma